

## **Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2016**

### **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA (Minimo vitale, Minimo Economico di Inserimento e Contributi economici straordinari)**

#### **Capo I - Principi generali**

##### Art.1

##### Oggetto

Il presente Regolamento disciplina e determina i criteri di accesso, le modalità di gestione e di erogazione degli interventi di natura economica denominati minimo vitale, minimo economico di inserimento e contributi economici straordinari di competenza del Comune di Venezia.

Gli interventi di cui al presente Regolamento costituiscono parte integrante del sistema complessivo di interventi di natura economica erogati dal Comune di Venezia e da altri soggetti pubblici o privati che, a diverso titolo, sono rivolti al supporto della famiglia in difficoltà. Tali interventi, anche ai fini della relativa quantificazione, vanno posti pertanto in relazione alle altre risorse messe a disposizione dalla rete dei servizi che, anche se in forma indiretta, possono essere considerate redditi.

##### Art.2

##### Destinatari

I destinatari degli interventi di cui al presente Regolamento sono tutti i cittadini iscritti all'Anagrafe della popolazione residente che si trovino in condizioni di marginalità, povertà e vulnerabilità e comunque aventi titolo in base ai requisiti richiesti, fatti salvi gli obblighi di legge.

##### Art.3

##### Finalità degli interventi

Gli interventi sono finalizzati a prevenire e a contrastare la povertà, la marginalità e la vulnerabilità, come di seguito definite, laddove l'insufficienza del reddito della

famiglia determini condizioni tali da non garantire in primo luogo il soddisfacimento dei bisogni primari.

1 **Marginalità:** si intendono situazioni socio-economiche, condizioni soggettive e di contesto che pongano la famiglia in condizione di esclusione da un sistema regolato;

2 **Povertà:** si intende una situazione di inadeguatezza/scarsità di risorse economiche, socio-relazionali, motivazionali e valoriali della famiglia che non permette di conseguire, in un dato contesto di riferimento, condizioni di vita dignitose, reali o percepite;

3 **Vulnerabilità:** si intende un'eterogeneità di situazioni e pluralità di condizioni, legate alla situazione socio-economica contemporanea, che possono determinare cambiamenti inattesi e imprevisti nelle normali condizioni di vita della famiglia. Tali cambiamenti necessitano di essere accompagnati da opportunità diversificate di tutela, accoglienza, cura, sostegno e promozione sociale nell'ambito di politiche integrate di sistema.

#### Art.4

##### Requisiti d'accesso

Costituiscono requisiti d'accesso agli interventi di natura economica di cui al presente Regolamento:

a) residenza anagrafica nel Comune di Venezia;

b) certificazione ISEE ordinario ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 inferiore o pari all'importo ISEE definito con apposita deliberazione di Giunta Comunale per ogni tipologia di intervento.

## Art.5

### Definizione di famiglia

La famiglia di cui al presente Regolamento è quella individuata all'art. 3 del DPCM 159 del 5 dicembre 2013.

## Art.6

### Definizione di condizione economica

La condizione economica della famiglia è determinata, ai sensi del DPCM 159 del 5 dicembre 2013, sulla base della combinazione della situazione reddituale e della situazione patrimoniale dei componenti la famiglia risultante dalla certificazione ISEE in corso di validità. I richiedenti sono tenuti a dichiarare ogni altra entrata percepita anche sotto forma di agevolazione o esenzione, di cui si terrà conto nella valutazione ai fini della determinazione dell'intervento economico.

I contributi di cui al presente Regolamento si intendono assegnati alla famiglia, quindi le eventuali istanze presentate dal singolo componente, al di là del destinatario effettivo dell'intervento, sono comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica familiare.

## **Capo II - Descrizione e disciplina degli interventi.**

## Art.7

### Minimo vitale

E' un intervento economico rivolto a famiglie che si trovino in una situazione economica non sufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari, per le quali non sia prevista o prevedibile a breve termine una modifica significativa della situazione accertata. La soglia ISEE per accedere al contributo viene determinata dalla Giunta Comunale.

L'importo erogabile corrisponde alla differenza tra il fabbisogno potenziale espresso in ISE (che si ottiene dalla soglia ISEE per l'accesso moltiplicandola per il parametro della scala di equivalenza comprese le maggiorazioni applicabili alla stessa) e il valore ISE certificato dal nucleo richiedente.

Nella determinazione dell'importo massimo effettivamente erogabile va tenuto conto

altresì di ogni altra entrata non compresa nella certificazione ISEE e di ogni altro intervento di natura economica, diretto o indiretto, percepito dal Comune di Venezia o da altri Enti. In tal modo il minimo vitale si caratterizza quale intervento complementare e integrativo delle risorse di cui beneficia la famiglia richiedente, fatte salve le risorse utilizzate a fini assistenziali purché adeguatamente documentate.

## Art.8

### Minimo economico di inserimento

E' l'intervento economico previsto per famiglie in cui vi sia almeno un soggetto, in grado di svolgere attività lavorativa, potenziale percettore di reddito e che anche a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti, di cui sia resa idonea documentazione si trovino temporaneamente privi di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari.

Il progetto individualizzato di intervento è orientato alla promozione o al recupero dell'autosufficienza economica da parte della persona o della famiglia anche attraverso la rimozione delle cause che hanno determinato l'eventuale venir meno delle condizioni di autonomia economica, evitando la dipendenza dal circuito assistenziale.

A tale scopo vengono definiti con le persone interessate obiettivi raggiungibili nel breve periodo dando pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti la famiglia che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa.

Il contenuto (obiettivi, tempi e modalità) così come gli impegni conseguenti all'attuazione del progetto individualizzato di intervento sono concordati tra il Servizio sociale competente e le persone coinvolte. Tali accordi possono essere espressi e formalizzati attraverso un apposito patto da sottoscrivere e rispettare. L'intervento economico può essere sospeso in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti dal beneficiario.

La durata massima dell'intervento di inserimento è di mesi 6. Il minimo economico di inserimento può essere riproposto una sola volta, a condizione che non si verifichino, per motivi indipendenti dalla volontà delle persone coinvolte, eventi che compromettano il raggiungimento degli obiettivi concordati.

L'importo massimo effettivamente erogabile è determinato in analogia con quanto previsto per il minimo vitale.

## Art.9

### Contributo economico straordinario

Il contributo economico straordinario è finalizzato ad integrare i redditi della famiglia quando debba affrontare situazioni che richiedano un onere economico cui non possa far fronte con le risorse proprie.

La quota massima annua, da corrispondere in una o più soluzioni, è stabilita dalla Giunta Comunale. In occasione di ogni erogazione il Servizio competente verifica l'assenza di inadempimenti da parte della famiglia rispetto all'eventuale progetto individualizzato di intervento preventivamente concordato.

Sono di norma ammesse a contributo le seguenti spese:

- bollette luce, acqua, gas, previa verifica dell'assenza di eventuali altri finanziamenti o rimborsi previsti da norme destinate a sostenere le famiglie, con l'impegno da parte del cittadino a richiedere successiva rateizzazione degli importi dovuti agli enti erogatori;
- spese per trasloco;
- spese per interventi urgenti di manutenzione dell'alloggio non ricadenti nella competenza di altri soggetti qualora finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza;
- spese per acquisto farmaci, secondo prescrizione medica, escluse le spese per l'acquisto di farmaci già coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- tickets sanitari di diagnostica strumentale qualora non già coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, con presentazione di prescrizione medica;
- spese dovute a particolare alimentazione, prescritta dal medico di famiglia o specialista;
- Spese diverse secondo specifiche progettualità dei Servizi competenti.

Ogni spesa dovrà essere adeguatamente documentata.

Il contributo erogabile avrà come soglia di accesso un ISEE stabilito dalla Giunta Comunale.

### **Capo III - Disposizioni finali**

#### Art.10

##### Finanziamento

Ai fini dell'erogazione del minimo vitale, del minimo economico di inserimento e dei contributi economici straordinari è attribuito nel bilancio di previsione un budget in base alle risorse disponibili e alle esigenze espresse dai diversi ambiti territoriali, tenendo conto delle dinamiche demografiche e socio economiche della popolazione residente, della composizione delle famiglie con particolare riferimento al numero e alla tipologia dei destinatari degli interventi, con l'obiettivo di assicurare idonee risorse a disposizione delle famiglie in condizione di bisogno.

#### Art.11

##### Controlli

Il competente Servizio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede in via ordinaria ad ogni più opportuna verifica della veridicità dei dati di cui alle certificazioni prodotte dai richiedenti in sede di presa in carico, secondo quanto previsto all'art.11 comma 6 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159.

#### Art.12

##### Procedimento amministrativo

Nell'ambito di quanto descritto agli articoli precedenti, le domande di interventi di natura economica sono presentate dagli interessati utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune di Venezia, al quale va allegato l'ISEE ordinario, nonché ogni ulteriore documentazione necessaria. L'Ufficio di riferimento assicura l'eventuale assistenza necessaria alla compilazione.

L'Ufficio competente procede alla verifica dei requisiti di accesso, effettua una prima valutazione al fine di ricondurre la richiesta alle tipologie individuate con riferimento alle aree e alle categorie di intervento secondo il criterio della prevalenza.

L'operatore incaricato, ai fini della proposta delle risorse da utilizzare, procede alla valutazione delle risorse proprie, dirette o indirette, di cui beneficia la famiglia. Sulla base dell'accertamento di tali risorse provvede a determinare una situazione reddituale effettiva che, dedotte le risorse utilizzate ai fini assistenziali, purché adeguatamente documentate, costituisce la base per determinare la quantificazione del contributo.

Successivamente provvede, ove valutato necessario, all'elaborazione di un progetto individualizzato di intervento, comprensivo della durata e dei termini di verifica, tale progetto può sostanziarsi in un patto con l'utente.

La proposta così formulata viene sottoposta alla commissione multiprofessionale che valuta e approva l'assegnazione del contributo ai fini della successiva erogazione.

Per le famiglie in cui vi siano uno o più componenti seguiti da Servizi diversi dello stesso Comune o di altri Enti, la domanda di contributo può essere accompagnata da una relazione in modo che l'intervento possa risultare come integrazione agli interventi posti in essere da tali servizi.

#### Art. 12 bis

##### Privacy

Il trattamento dei dati personali di cui l'Amministrazione comunale viene in possesso in ragione dei procedimenti relativi all'erogazione delle prestazioni di cui al presente Regolamento avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196) e con riguardo alle disposizioni regolamentari e organizzative dell'Ente (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari).

#### Art.13 Abrogato

#### Art.14

##### Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore ad esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio comunale.

## Art.15

### Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il precedente regolamento di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 19.2.1996. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni in contrasto o incompatibili con quanto previsto dal presente Regolamento.

## Art.16

### Norme transitorie

In sede di prima applicazione, per consentire l'approvazione dei provvedimenti di competenza da parte della Giunta Comunale, oltre che di ogni altra conseguente disposizione di carattere organizzativo nell'ambito delle strutture interessate e per assicurare la regolare continuità dell'erogazione delle prestazioni di natura economica, viene stabilito che l'efficacia dei nuovi criteri di cui al presente Regolamento, sia determinata entro tre mesi dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.